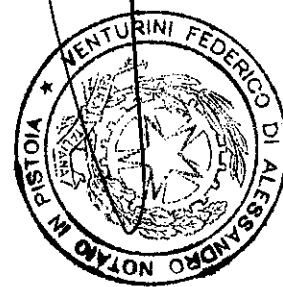


STATUTO ASSOCIAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA - ODV (ETS)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI



ART. 1 DENOMINAZIONE NATURA E SEDE

1.1 L'Associazione "**Asilo Infantile Regina Margherita - ODV (ETS)**", di seguito chiamata Associazione, è una associazione di volontariato con personalità giuridica privata, a composizione associativa, senza fini di lucro.

Essa è disciplinata dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore") e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni altra norma in materia di Terzo Settore.

L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV" (Organizzazione di Volontariato), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

1.2 L'Associazione è la continuazione ideale dell'Ente "Asilo Infantile Regina Margherita" costituitosi per iniziativa di alcuni cittadini e per l'impegno dell'Arciprete Sacerdote Don Angelo Cecconi nell'anno 1842. Esso fu retto dallo statuto approvato con R.D. 1/8/1876 rappresentando una IPAB (Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza) ai sensi della Legge 17/7/1890 n.6972, fino all'anno 1999 quando la Regione Toscana ne accertò la personalità giuridica privata sciogliendo la IPAB.

1.3 La sede legale dell'Associazione è in Pistoia, Via dei Baroni n.8. Qualunque variazione di tale sede, debitamente comunicata agli organi competenti, non determina la modifica del presente statuto.

1.4 E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.

ART. 2 SCOPO E TERRITORIO DI OPERATIVITA'

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, regionale e nazionale, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sotto elencate, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:

- gestire scuole materne e nidi di infanzia per bambini nella fascia di età 0-6 (zero-sei) anni (un tempo denominati "asili infantili") occupandosi quindi di una istruzione ed educazione non solo intellettuale ma anche affettiva, relazionale, grafico pittorica, psicomotoria e religiosa dei ragazzi minori di età. Questo scopo potrà essere raggiunto sia attraverso una gestione diretta dell'Associazione o indiretta, mediante cioè un altro soggetto appositamente preposto sulla base di contratti regolarmente sottoscritti e registrati;
- testimoniare il valore e supportare le attività dell'"Asilo Infantile Regina Margherita - ODV (ETS)" in un continuum formativo che dalla fondazione fino ai nostri giorni, ha accolto moltissimi giovani fornendo loro la prima educazione;
- favorire il potenziamento delle dotazioni strutturali della istituzione scolastica
- attivare e mantenere rapporti con enti e istituzioni che abbiano analoghe finalità favorendo l'internazionalizzazione della formazione, della ricerca e la diffusione della cultura;



- contribuire al soddisfacimento degli interessi e delle istanze culturali della comunità cittadina;
- preservare il proprio patrimonio immobiliare in quanto è grazie ad esso che è possibile lo svolgimento dell'attività di asilo infantile;
- porsi come riferimento culturale nelle scelte strategiche e negli indirizzi ideali e formativi sul territorio.

L'Associazione potrà, inoltre, garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 PATRIMONIO

3.1 Il patrimonio della Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.1 ovvero è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tuttavia rimane facoltà della stessa Associazione la possibilità di alienare quei beni mobili o immobili non funzionali al raggiungimento del proprio scopo laddove ciò sia ritenuto necessario.

3.2 Il patrimonio della Associazione è inizialmente costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare della ex IPAB "Asilo Infantile Regina Margherita".

Esso si incrementa per effetto di:

- a) Contributi versati annualmente dagli associati come accadeva nella IPAB, Liberalità a qualsiasi titolo pervenute (quali contributi pubblici o privati, donazioni, lasciti testamentari, proventi da raccolte fondi etc.),

Proventi derivanti dal proprio patrimonio immobiliare e mobiliare nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore non utilizzati per i fini di cui all'art. 2.1,

Accantonamenti a riserva.

3.3 Nell'amministrare il proprio patrimonio l'Associazione si ispira a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservare il valore del patrimonio stesso ed ottenerne una adeguata redditività.

ART. 4 DESTINAZIONE DEL REDDITO

4.1 L'Associazione destina il proprio reddito secondo il seguente ordine:

a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta dall'Associazione stessa,

agli oneri fiscali,

ad accantonamenti, laddove sia necessario,

agli scopi di cui all'art. 2.1.

4.2 L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi



amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

ART. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Sindaco Unico.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta la continuità storica della Associazione con l'IPAB originaria dove sussisteva un Comitato Generale che eleggeva un Consiglio Direttivo.

La qualità di socio non attribuisce allo stesso alcun diritto né sul patrimonio della Associazione né sugli eventuali avanzi di esercizio; essa è personale e non trasmissibile.

ART. 7 SOCI

7.1 L'Associazione è libera e vi possono aderire tutti coloro che, accettando il presente Statuto, ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio si acquisisce a seguito di un'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

7.2 Nel pieno rispetto del principio di democraticità, secondo quanto previsto al successivo articolo 14, l'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci ordinari,
- b) soci benemeriti.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

7.3 I soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono essere eletti alle cariche previste dallo Statuto. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quello minimo stabilito dalla legge.

ART. 8 REQUISITI DEI SOCI

8.1 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro conoscenze e competenze.

8.2 Ai fini dell'acquisto e del mantenimento della qualifica di socio è richiesto il versamento di un contributo annuo così come accadeva nella IPAB finalizzato a permettere in maniera più agevole il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Tale contributo viene fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, in ottemperanza alle sue funzioni originali, oltre a concorrere con i contributi dei soci al funzionamento dell'Associazione:

1. Elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Elegge i componenti dell'organo di revisione ove esso venga attivato dall'Assemblea stessa;
3. Svolge una funzione di indirizzo sulle attività che l'Associazione intende intraprendere per raggiungere i propri scopi rilasciando un parere non vincolante e demandando ad atti propri del Consiglio di Amministrazione la gestione effettiva, salvo che il Consiglio stesso non richieda, per specifici atti, un parere vincolante all'Assemblea;
4. Delibera sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori dell'Associazione per fatti da loro compiuti;
5. Approva le modifiche al presente Statuto sociale;
6. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
7. Approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);
8. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 CONVOCAZIONE E MODALITA'

10.1 L'Assemblea dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per la presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in sede straordinaria ogni qualvolta si renda necessario.

10.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente indicando nella comunicazione l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione va affisso presso la sede sociale e spedito ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a cura del Segretario, all'ultimo indirizzo risultante a libro soci o a mezzo posta elettronica o mediante qualunque mezzo ritenuto idoneo.

10.3 L'Assemblea può anche essere convocata su richiesta della maggioranza del Consiglio di Amministrazione o di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui all'art. 10.2, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

ART. 11 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata il cinquanta per cento più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi intervenuti.

11.2 In deroga alle regole di cui all'art. 11.1, e salvo quanto previsto e disciplinato nel prosieguo del presente statuto, per le decisioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione le delibere vengono assunte obbligatoriamente con un quorum costitutivo pari ai tre quarti degli aventi diritto.

11.3 Ciascun socio può farsi rappresentare in sede di Assemblea da un altro socio mediante delega scritta valida anche per la seconda convocazione. Tale delega dovrà essere consegnata al Presidente dell'Assemblea e conservata in archivio a cura del Segretario.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

11.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano presente.

11.5 All'Assemblea interviene anche il Segretario.

ART. 12 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

12.1 L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

12.2 Per le votazioni che riguardano persone fisiche si procede per voto segreto, per le altre votazioni per voto palese.

12.3 La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata al Segretario dell'Associazione (oppure da un componente del Consiglio di amministrazione nominato di volta in volta), ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio di



Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal soggetto verbalizzante.

12.3 In caso di elezioni del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può nominare un segretario diverso da quello ufficiale in scadenza di mandato e, se necessario due scrutinatori. In tali assemblee gli scrutinatori non potranno essere scelti tra i soci candidati.

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di emanare un regolamento interno che disciplini nel dettaglio le modalità di svolgimento delle elezioni purché compatibile con il presente Statuto.

ART. 13 DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO

13.1 I soci, che perdono i requisiti di cui all'art. 8 o che non rispettano le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti emanati dal Consiglio di amministrazione o che non versano per due annualità il contributo sociale, decadono dalla qualifica di soci.

13.2 La qualifica di socio può venire meno anche per rinuncia da far pervenire per iscritto all'Associazione o al Presidente della stessa.

13.3 L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati che siano stati esclusi o che abbiano receduto o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 14 SOCI BENEMERITI

14.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina i soci benemeriti.

14.2 Sono soci benemeriti quei soci che con la loro opera si sono resi utili all'incremento della Associazione.

14.3 I soci benemeriti hanno gli stessi poteri, diritti e obblighi dei soci ordinari, ma sono esonerati dal versamento del contributo annuale in virtù dell'opera resa.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che ha il compito di gestire l'Associazione e rappresenta l'Assemblea che lo ha eletto. Esso si compone di un numero di membri compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea dei Soci e può cooptare, laddove necessario, fino a tre membri in qualità di esperti i quali potranno solo esprimersi con voto consultivo. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e decadenza.

15.2 Per poter essere eletti nel Consiglio di Amministrazione occorre essere soci della Associazione in regola con i contributi sociali.

15.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati anche per mandati successivi.

15.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono ad integrare il Consiglio con il primo dei non eletti purché risulti in un elenco ufficiale o nel verbale dell'Assemblea elettiva.

Laddove non vi siano soci con questi requisiti, il Consiglio provvede a svolgere le sue ordinarie funzioni fino alla prima Assemblea ordinaria nella quale verranno eletti i sostituti.

Se vi è stata una sostituzione, i nuovi consiglieri rimangono in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio di Amministrazione.

15.5 Alla scadenza del mandato i consiglieri rimangono in carica fino all'insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione decade laddove venga meno la maggioranza dei suoi componenti. In tale caso il Presidente provvede a convocare un'Assemblea straordinaria che avendo funzione meramente elettiva potrà essere costituita, in via eccezionale, con le maggioranze previste per le Assemblee ordinarie.

15.7 La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso (se del caso anche in via forfetaria e tenuto conto dell'opera svolta) delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il tutto comunque nei limiti e compatibilmente con ogni normativa imperativa e/o inderogabile.

ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione:



Propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

Predisporre e modifica i regolamenti interni;

Assume il personale dipendente;

Nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere da scegliersi all'interno dei propri componenti;

Nomina e revoca il Segretario da scegliersi o tra i propri componenti o all'interno della compagine sociale;

Seleziona i nuovi soci approvando o respingendo le domande di ammissione e nomina i soci benemeriti;

Determina i compensi degli organi sociali nel rispetto dei limiti fissati in statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

Delibera sulla decadenza dalla qualifica di socio;

Predisporre il bilancio e la relazione sulla gestione, e tutti i documenti previsionali e programmatici previsti dalla legge per l'Associazione;

Esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli ex Consiglieri, Presidenti, Vice Presidenti, Tesorieri e Segretari, su delibera dell'Assemblea dei Soci;

Definisce le linee generali sulla gestione patrimoniale e sulla politica degli investimenti;

Propone all'Assemblea le operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione;

Delibera sull'accollo all'Associazione delle sanzioni amministrative-tributarie a carico dei componenti degli organi della stessa Associazione, nei limiti fissati dalla normativa vigente;

Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza assunti dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

Verifica i risultati raggiunti nell'ambito dei programmi fissati;

Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi componenti o al Segretario particolari poteri determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire una adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato secondo le modalità fissate.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede a mettere tempestivamente a disposizione dell'Assemblea dei Soci, per mezzo del Segretario, gli atti ed i documenti su cui essa debba esprimere parere.

ART. 17 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei consiglieri o l'organo di revisione (ove attivato).

17.2 Le riunioni sono convocate dal Presidente e gli avvisi di convocazione contenenti gli argomenti da trattare devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione ai recapiti indicati dai componenti.

17.3 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti esclusi gli astenuti. In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

Per le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto, le operazioni di scioglimento, trasformazione fusione della Associazione e per l'azione di responsabilità nei confronti degli ex Consiglieri, Presidenti, Vice Presidenti o Segretari è necessaria la maggioranza favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio.

17.4 Le adunanze sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in caso entrambi siano impossibilitati a partecipare presiede il consigliere più anziano d'età.

17.5 I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario oppure da un componente del consiglio nominato di volta in volta. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



18.2 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'interno dei soggetti eletti dall'Assemblea in qualità di consiglieri.

18.3 Essendo socio il Presidente deve possedere i requisiti previsti per i soci e come i consiglieri è soggetto alle norme di decadenza previste per i soci.

18.4 Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente, come il Consiglio di Amministrazione, rimane in carica fino a che non si insedia il suo successore.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione può, in casi eccezionali, sfiduciare il Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri eletti revocando il suo incarico.

18.6 Il Presidente:

1) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

Assume in casi di urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione dandone comunicazione allo stesso organo;

Svolge attività di impulso e di coordinamento degli organi della Associazione vigilando sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale dell'Associazione.

18.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente; nel caso di assenza di quest'ultimo le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

18.8 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente prova la sua assenza o impedimento.

18.9 Il Presidente può delegare, di volta in volta, per singoli atti, la rappresentanza dell'Associazione a singoli consiglieri.

Con il voto favorevole del Consiglio di Amministrazione può delegare in via continuativa per specifici atti o circostanze la rappresentanza dell'Associazione a singoli consiglieri.

18.10 È possibile attribuire a soggetti che abbiano ricoperto cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione il titolo onorifico di Presidente Onorario. Tale titolo non conferisce alcun potere gestorio o amministrativo.

CAPO IV

VICE PRESIDENTE

ART. 19 VICE PRESIDENTE

19.1 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio del suo ufficio e lo sostituisce in caso di suo impedimento. E' a sua volta sostituito, in caso di impossibilità, dal consigliere più anziano.

19.2 Essendo socio il Vice Presidente deve possedere i requisiti previsti per i soci e come i consiglieri è soggetto alle norme di decadenza previste per i soci.

19.3 Come gli altri consiglieri può ricevere delega per specifici atti anche in via continuativa.

19.4 Il Vice Presidente, come il Consiglio di Amministrazione, rimane in carica fino a che non si insedia il suo successore.

CAPO V

SEGRETARIO

ART. 20 SEGRETARIO

20.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

20.2 Il Segretario deve essere socio della Associazione, ed in quanto tale deve possedere i requisiti previsti per i soci e come i consiglieri è soggetto alle norme di decadenza previste per i soci. Possibilmente deve essere scelto tra i soggetti che abbiano esperienza in campo amministrativo, gestionale o legale.

20.3 Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario provvede:

1) Ad istituire gli atti per le deliberazioni degli organi collegiali dell'Associazione e ad eseguire le deliberazioni firmando la corrispondenza ed i documenti relativi;

A dirigere e coordinare il personale dell'Associazione;

Ad assicurare il buon funzionamento degli uffici e l'ordinato svolgimento dell'attività dell'Associazione. Egli, infatti, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci (salvo quanto diversamente statuito nel presente statuto) e del Consiglio di



Amministrazione, invia le comunicazioni ai soci, tiene aggiornato il libro soci, gestisce l'archivio;

Cura ogni altro incarico e adempimento ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

20.4 In caso di assenza del Segretario provvede agli adempimenti di cui all'art. 20.3 un consigliere o un dipendente appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

20.5 Il Segretario decade dai propri uffici con l'insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Egli permane nel proprio incarico fino a che non viene nominato il suo sostituto e cessando il suo rapporto con l'Associazione egli deve consegnare al suo successore tutti i documenti relativi a tale ufficio in suo possesso.

CAPO VI

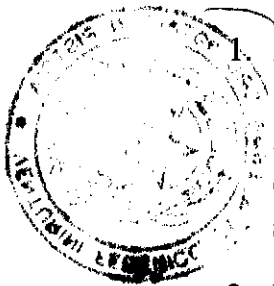
TESORIERE

ART. 21 TESORIERE

21.1 Il tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza, all'interno dei suoi membri.

Il consiglio può attribuire le funzioni di Tesoriere al Segretario con delibera assunta dalla maggioranza del Consiglio stesso.

21.2 Il Tesoriere ha il compito:



1. Di tenere la contabilità dell'associazione, il libro giornale e qualunque altro documento contabile necessario alla vita dell'Associazione predisponendo anche lo schema di bilancio preventivo e consuntivo che dovrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione, il quale nei tempi previsti dall'art. 24 lo completerà, lo approverà e lo sottoporrà all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva;
2. Di tenere la cassa, di riscuotere i contributi sociali e tutte le altre somme che entrano nelle casse dell'Associazione;
3. Di effettuare tutti i pagamenti ordinari per la vita dell'associazione, e tutti quelli straordinari autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
4. Di amministrare il denaro dell'Associazione secondo criteri prudenziali e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 del presente Statuto.

CAPO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

22.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ovvero, in mancanza di obbligo, da delibera dell'assemblea dei soci. Esso ha i diritti, poteri ed i doveri stabiliti per tale figura nel codice civile in quanto applicabili.

22.2 L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di amministrazione. Deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti laddove riceva anche l'incarico di effettuare il controllo contabile. Esso oltre a vigilare sul rispetto della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, sull'assetto amministrativo, organizzativo e contabile, monitora anche il rispetto delle finalità solidaristiche, civiche, di utilità sociale.

22.3 L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato permane in carica fino alla nomina del suo successore.

22.4 L'organo di controllo può anche non essere socio dell'Associazione. Nel caso egli sia socio per tutta la durata dell'incarico, pur potendo partecipare all'Assemblea dei Soci, non può votare alcuna deliberazione, tranne quando, al termine del suo mandato, deve essere rieletto il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

BILANCIO

ART. 23 LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

23.1 L'Associazione tiene il libro dei soci e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. I libri suddetti sono tenuti a cura del Segretario.

23.2 L'Associazione tiene, inoltre, idonee scritture contabili, fra cui il libro giornale ed ogni altro libro o registro necessario allo svolgimento della propria attività. Per la tenuta di tali documenti si osservano le disposizioni di cui agli artt. da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili.



ART. 24 BILANCIO E DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PREVISIONALI

24.1 L'esercizio ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento previsionale e programmatico dell'attività della Associazione per l'esercizio successivo e su tale documento si esprime l'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

24.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone con l'ausilio del Tesoriere e sottopone ad approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio e la relazione sulla gestione.

24.3 Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e di ogni altro prospetto previsto dalla normativa in materia di enti del terzo settore.

24.4 Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere inviati all'organo di controllo (ove presente), affinché possa redigere la relazione di sua competenza, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Assemblea

24.5 Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali economici e finanziari dell'attività svolta dall'Associazione, con evidenziazione degli impegni effettuati e della loro redditività.

24.6 Il bilancio della Associazione è trasmesso, entro quindici giorni dalla rispettiva approvazione, all'autorità vigilante (ove presente) ovvero depositato presso appositi registri (ove presenti).

24.7 Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio di Amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 25 VOLONTARI E LAVORATORI

25.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

25.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

25.3 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

25.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Quest'ultima deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

25.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 26 COLLEGIO ARBITRALE

26.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi sociali o tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina

26.2 La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

26.3 Gli arbitri sono nominati dal Signor Presidente del Tribunale di Pistoia su istanza della parte più diligente.



ART. 27 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

27.1 L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

27.2 L'Associazione con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei soci e con il parere favorevole dell'organo di vigilanza (ovvero di altro soggetto individuato dalla normativa), può sciogliersi, trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 28 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto viene fatto espresso rinvio agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione in materia di Associazioni, persone giuridiche private, ed enti del Terzo Settore e ai regolamenti interni.

FIRMATO:

BOTTACCI ARMANDO

FEDERICO VENTURINI NOTAIO (segue impronta sigillo)





FEDERICO VENTURINI
NOTAIO

La presente copia fotostatica composta da numero trentadue
facciate - compresa la presente -, è conforme all'originale,
regolarmente firmato, e viene rilasciata per gli usi
consentiti dalla legge.

Pistoia, nove novembre duemilaventi

